

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 256/21/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

In data 31/5/2010 per la sig.ra Go. Ma. è stato depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Milano, ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato nell'oggetto, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 ha rilevato per l'anno 2006 in materia di Irap, una maggiore imposta accertata pari a € 3.014,00.

Tale accertamento, sostiene la contribuente si basa sul fatto che essendo la contribuente agente di commercio, percepiva reddito di impresa e conseguentemente risulterebbe ipso facto soggetta ad Irap.

La ricorrente sostiene che la più recente giurisprudenza in materia ha posto fine alla diatriba che era scaturita attorno alla figura dell'agente e del promotore finanziario, sancendo definitivamente, con le recenti sentenze della Cassazione, anche per queste categorie di lavoratori, la possibilità di esaminare se nel caso concreto esista o meno una stabile organizzazione, presupposto per l'applicazione dell'Irap.

A tale proposito la ricorrente richiama gli studi di settore presentati dalla contribuente per l'anno 2006 che dimostrano la mancanza di qualsiasi attività organizzata come si evince dall'assenza di spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività di impresa.

La sig.ra Go. era agente monomandatario della Mondadori pubblicità s.p.a, ma di fatto, sostiene la contribuente, si trattava di un lavoro per molti versi etero diretto, come dimostrano le trattenute per l'utilizzo della mensa aziendale e le fatture passive relative allo spazio occupato dalla ricorrente negli uffici della Mondadori stessa.

Viene chiesto alla Commissione di dichiarare nullo l'atto impugnato, con la vittoria delle spese del giudizio e la discussione del ricorso in pubblica udienza.

In data 8/7/2010 si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 facendo presente alla Commissione che la sig.ra Go. esercita la propria attività di impresa di agente di commercio avvalendosi non solo di mezzi materiali non irrilevanti e senza essere alle dipendenze di altri, ma altresì dichiarato spese ed un valore dei beni strumentali d'ingente valore; risultano per l'anno 2006 ricavi per € 113.731,00, spese per € 35.006,00 di cui € 8.096,00 quale quota di ammortamento e € 26.910,00 per "altri componenti negativi" ed un valore di beni strumentali pari a € 38.585,00.

Trattasi per l'Ufficio di importi di entità ragguardevole che confermano ampiamente la presenza di una struttura organizzata stabile di cui la contribuente si avvale per l'esercizio della propria attività.

L'Ufficio inoltre rileva che la ricorrente ha compilato il quadro RG relativo ai redditi di impresa, con indicazione dei costi afferenti l'attività svolta.

Viene quindi chiesto alla Commissione di respingere il ricorso, con la vittoria delle spese del giudizio e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato. All'udienza di discussione del ricorso, esaurita l'esposizione del relatore, sentite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, la Commissione ha deciso il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

La ricorrente si è qualificata Agente di Commercio ed ha invocato alcune sentenze per sostenere che l'attività di Agente di Commercio svolta in forma individuale, senza l'ausilio di alcuna struttura e organizzazione di mezzi propri, né di collaboratori, non costituisce il

presupposto per l'applicazione dell'Irap, presupposto che la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale ha individuato nell'organizzazione autonoma dell'attività lavorativa.

Rileva tuttavia la Commissione che la sig.ra Go., per gli anni in contestazione, ha dichiarato il reddito conseguito in detta attività come reddito di impresa, compilando i quadri RG del Modello Unico.

Trattandosi di reddito di impresa, ammesso dalla stessa contribuente, l'organizzazione autonoma, quale presupposto dell'Irap, deve ravvisarsi sempre, siccome rientra inevitabilmente nello stesso concetto di impresa.

Gioverà richiamare in proposito l'art. 2082 del codice civile, ove è qualificato imprenditore colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

D'altra parte è la stessa sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale a precisare che, ai fini dell'applicazione dell'Irap, il presupposto dell'esistenza dell'organizzazione autonoma va verificato, caso per caso, solo in capo ai lavoratori autonomi, e non anche agli imprenditori, proprio perché per questi ultimi, detto presupposto è sempre sussistente per principio.

Inoltre, nel caso di specie è emersa l'esistenza di un'attività svolta in modo autonomo e con un'organizzazione rilevante ai fini Irap. Il ricorso va quindi respinto, ma si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Spese compensate.